



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

CITTA' DI COSSATO

***Regolamento
per l'istituzione e applicazione
del canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche***

ai sensi del D.Lgs. 446 del 15.12.1997

TITOLO I. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Ambito di Applicazione e Finalità

1. Con il presente regolamento, il Comune di Cossato istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dei relativi provvedimenti concessori.

Art. 2. Definizione di suolo pubblico

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o fruibilità, anche di fatto, di un suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente sottrazione all'uso generale della collettività.

Art. 3. Occupazioni permanenti e temporanee: distinzione Protrazione dell'occupazione oltre il termine originariamente consentito

1. Agli effetti dell'applicazione del canone sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno anche se non comportano l'esistenza di manufatti od impianti. In particolare si ritengono per loro natura occupazioni permanenti quelle realizzate mediante:

a) chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità od annunci e simili e che comunque proiettino sul suolo;

b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;

c) passi carrabili attraverso marciapiedi e strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicolo agli edifici od ai fondi;

d) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi e tralicci;

e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

2. Agli effetti dell'applicazione del canone sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. In particolare si ritengono occupazioni temporanee quelle realizzate mediante:

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, su marciapiedi o sotto i porticati o davanti ai negozi di vendita od all'interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;

e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi o di attività artigianali od industriali;

f) impianti portainsegne o reclames e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauvielle, striscioni pubblicitari;

g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;

h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

3. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorchè uguale o superiore, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del venti per cento.

Art. 4. Concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 12 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 5, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione, o comunque nel caso di occupazione di aree mercatali da parte di spuntisti preventivamente all'occupazione medesima, previo pagamento del canone dovuto.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonchè dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 5. Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 28. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada¹.

¹ Art. 30 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada n. 495/1992: 1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice. 2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo. 3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. 4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato dagli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti. 6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai 7 giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi e i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada. 8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico. 9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopra indicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Art. 6. Domande volte ad ottenere il rilascio della concessione ad occupare

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve preventivamente presentare all'Ufficio competente una domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, almeno 60 giorni prima per le occupazioni permanenti e 10 giorni prima per le occupazioni temporanee.

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale, sull'apposito stampato predisposto dal Comune o su modello ad esso conforme.

3. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio fiscale, il codice fiscale del richiedente, se persona fisica o impresa individuale, nonché se ne sia in possesso, il numero di Partita I.V.A.;
- b) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale e il numero di Partita I.V.A. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da quello di cui alla lettera a), (società di qualunque tipo, ente commerciale o non commerciale, condominio); nella domanda è necessaria l'indicazione delle generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che è tenuto a sottoscriverla;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, e la relativa fascia orario di occupazione;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con i quali si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- f) i motivi a fondamento della domanda volta ad ottenere la concessione o autorizzazione all'occupazione;
- g) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

4. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'Ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Ove l'Ufficio comunale lo ritenga indispensabile, chi richiede la concessione o l'autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche è tenuto a costituire deposito cauzionale, a garanzia del demanio e patrimonio comunale, nell'importo ritenuto congruo dall'ufficio medesimo. Il deposito sarà restituito entro dieci giorni dalla cessazione dell'occupazione previo riscontro che il demanio o il patrimonio stessi non abbiano subito danni.

Art. 7. Rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio Comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione si intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione, nonché l'obbligo di corrispondere il canone di concessione.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29, come disposto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285²;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dall'Ufficio Tecnico del Comune;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

² Art. 27, comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285: 5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 8. Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

CAPO II. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 9. Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione od autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 10. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 41 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada³, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 11. Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti i lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

³ Art. 20 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992: 1. Sulle strade di tipo A), B), C), e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. 2. L'ubicazione di chioschi, edicole o altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal Regolamento. 3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada i Comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 235.000 a Lire 940.000. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI.

Art. 12. Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera d) del presente Regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente articolo 4.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 13. - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, la subconcessione o il trasferimento a terzi.

2. Il concessionario, oltre agli obblighi dettati dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo di:

- a) esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o ricevuta di comunicazione di occupazione suolo pubblico;
- b) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- c) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- d) versare il canone alle scadenze previste.

3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'Ufficio Tecnico del Comune, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, in mancanza provvederà il Comune con addebito delle spese.

Art. 14. Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause della decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario, nei termini previsti;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione del suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. Sono cause dell'estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 15. Modifica, Sospensione e Revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con provvedimento motivato l'atto di concessione all'occupazione di suolo, sottosuolo, soprassuolo ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La modifica, la sospensione e la revoca dell'atto di concessione non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 16. Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le occupazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata ed i motivi per i quali viene richiesta la proroga dell'occupazione.

4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

5. In ogni modo la richiesta di più di due proroghe dovrà essere congruamente motivata.

6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 17. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc..

Art. 18. Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 19. Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 20. Passi Carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285⁴) e del suo Regolamento di esecuzione (art. 44 e

⁴ Art. 22 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285/1992: 1. Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. 2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo. 3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. 4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni esistenti e variazioni nell'uso di questi salvo preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada. 5. Il regolamento determina i casi in cui l'Ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1. 6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi né le caratteristiche plano-atimetriche della sede stradale. 7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni. 8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. 9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità,

seguenti D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione nel determinare le tariffe, decidesse di esonerare dal pagamento del canone, i soggetti interessati dovranno comunque seguire la procedura di cui al comma precedente.

4. I passi carrabili dovranno essere dotati di cartelli contraddistinti rilasciati dal Comune dietro pagamento delle relative spese.

Art. 21. Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc..) possono sostare solo sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività dopo aver ottenuto il permesso di occupazione.

nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonchè in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse. 10. Il Ministro dei Lavori Pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantesi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonchè le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezione sia a raso che a livelli sfalsati, nonchè lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. 11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero le trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 121,37 (Lire 235.000) a euro 485,47 (Lire 940.000). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino di luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,34 (Lire 58.750) a euro 121,37 (Lire 235.000).

Art. 22. Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale con finalità benefiche, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale con finalità benefiche, vendita di biglietti di lotterie, e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di cinque giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonchè dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 23. Parcheggi di autovetture private

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento si intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Cossato a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 24. Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 25. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:
a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;

b) l'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è consentita esclusivamente ai sensi delle vigenti norme regolamentari e sanitarie.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla Legge 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, le norme sull'annona e quelle igieniche e sanitarie, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Art. 26. Affissioni e Pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 27. Distributori di carburanti

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 28. Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla

presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 29. Norma di rinvio

1. Per tutte le tipologie non contemplate nel presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

Titolo II. CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I. PRINCIPI GENERALI

Art. 30. Istituzione del canone

1. Il Comune di Cossato, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della l. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Art. 31. Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è determinato secondo i seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità spaziale dell'occupazione espressa in metri quadrati, in metri lineari o metri cubi;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e dei costi sostenuti dal Comune in relazione a tale area;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione e alle modalità di occupazione.

Art. 32. Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal **competente organo comunale** entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 33. Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del comune sono classificate in due categorie, secondo l'Allegato a), in relazione alla loro importanza, ricavate dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenza commerciale, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Qualora l'occupazione riguardi strade ricadenti in diverse categorie, si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla prima categoria, viene applicata la tariffa più elevata. A quelle della seconda categoria, si applica una riduzione del 30 per cento.

Art. 34. Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è commisurato all'effettiva presenza o utilizzo, a far tempo dalla data di inizio dell'occupazione medesima, e viene riconosciuto il rimborso a coloro che abbiano versato anticipatamente per il periodo di cessata occupazione; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione a tariffe giornaliere e all'effettiva presenza o utilizzo, mentre in riferimento alle mancate presenze l'importo a rimborso verrà conguagliato con la rata successiva alla data del pagamento.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in numero due categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purchè aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate a canone nella misura minima prevista per le occupazioni permanenti ridotte del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato forfaitariamente sulla base dei seguenti criteri:

a) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sotto indicate classi di Comuni:

- fino a 20.000 abitanti;
- oltre 20.000 abitanti;

b) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune non può essere inferiore a euro 516,46 (Lire 1.000.000); la medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

c) gli importi di cui al punto a) vengono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lettera f) punto 4 del D.Lgs. 446/1997.

Art. 35. Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 36. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;

b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento di Polizia Municipale;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;

e) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (esempio: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'articolo 12

g-bis) tutte le occupazioni relative ai passi carrabili di cui al precedente articolo 20;

h) esercizio di mestieri girovaghi e artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;

i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;

k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonchè alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

- n) occupazioni realizzate dai privati per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- p-bis) occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive da partiti politici, associazioni o enti senza finalità lucrative;
- q) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Euro 2,07 (Lire 4.000) per le occupazioni temporanee ed Euro 10,33 (Lire 20.000) per le occupazioni permanenti;
- r) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, dagli Enti Locali e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni effettuate dai Comuni (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari) per qualunque tipo di attività effettuate, organizzate e patrocinate dagli stessi; le occupazioni effettuate da Enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra gli enti diversi dalle società si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo;
- r-bis) le occupazioni poste in essere dai partecipanti ai mercatini dell'antiquariato minore e degli hobbisti, anche con finalità commerciali, purchè organizzate o promosse dal Comune nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione e animazione di aree incluse negli addensamenti commerciali o in altre aree appositamente individuate dall'Amministrazione Comunale;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) occupazione di aree cimiteriali;
- x) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- y) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorchè realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

z) occupazioni effettuate a seguito di convenzioni tra il Comune e i privati per il conseguimento di finalità di interesse pubblico ed occupazioni con ponteggi e strutture per la ristrutturazione di immobili ricadente nel N.A.F. (nucleo antica formazione).

Art. 36-bis. Agevolazioni occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee del suolo Comunale poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti per gli spettacoli viaggianti e attività circensi di cui alla legge 337/1968, nonché tutte le attività ed i mezzi di supporto allo spettacolo viaggiante, la tariffa prevista al punto 1 lettera d) "Occupazioni Temporanee" viene ridotta al 25%.

2. Per le occupazioni temporanee del suolo Comunale poste in essere con installazione di mezzi pubblicitari aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al suolo e simili la tariffa prevista al punto 1 lettera a) "Occupazioni Temporanee" viene ridotta del 25%.

3. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di fiere patronali e festeggiamenti la tariffa prevista al punto 1 lettera c) "Occupazioni Temporanee" viene ridotta al 25%.

4. Per le occupazioni temporanee realizzate per forme alternative e stagionali di commercio su aree pubbliche, in periodi ed aree appositamente individuati, per periodi inferiori o uguali a 3 giorni, si applica la tariffa prevista al punto 1, lettera h) "Occupazioni temporanee".

5. Per le occupazioni temporanee realizzate per forme alternative e stagionali di commercio su aree pubbliche, in periodi ed aree appositamente individuati, per il periodo eccedente i 3 giorni, la tariffa prevista al punto 1, lettera h) "Occupazioni temporanee" viene ridotta al 20 %.

6. Per le occupazioni realizzate con mezzi di supporto alle attività di cui ai precedenti commi 4 e 5 (ad es: carovane, roulotte, ecc...) si applica la tariffa prevista al punto 1, lettera h) "Occupazioni temporanee", ridotta al 20 %.

7. Per i ponteggi necessari all'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale in qualsiasi area comunale collocati si applica la riduzione della relativa tariffa al 50%.

Art. 37. Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo di concessione ad eccezione di quelli concessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 38. Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al Concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al "Comune di Cossato" o al Concessionario del servizio nelle forme consentite dalla Legge e dai Regolamenti comunali vigenti.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 258,23 (lire cinquecentomila).
6. In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata trimestrale anticipata, l'utente decadrà dal beneficio previsto dal precedente comma 5, comportando l'obbligo di pagamento del totale debito residuo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio competente.

Art. 39. Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 38, commi 4, 5 e 6 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, agli Uffici Comunali preposti o al Concessionario del servizio e comunque prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Art. 40. Riscossione Coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento resta disciplinata dal regolamento generale sulle entrate, emanato in conformità dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 17/12/1997.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 41. Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di Legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente, secondo le procedure previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689.

2. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al **presente articolo** e, nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative **e del canone dovuto, maggiorato dell'indennità determinata in base alle disposizioni di cui al presente comma**. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 40 del presente Regolamento. **Per l'applicazione del canone, ove dovuto, riferito ad occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.**

3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

4. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

1) l'occupazione di suolo pubblico in assenza di autorizzazione, concessione o comunicazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma determinata ai sensi del precedente comma 2, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2) per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per le occupazioni abusive esenti da canone, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00 .

Gli importi delle sanzioni di cui sopra, sono aggiornabili con Deliberazione **del competente organo comunale**.

Capo II

Adeguamento allo statuto dei diritti del contribuente

Articolo 42

Diritto all'informazione

1. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali, assumendo idonee iniziative di informazione elettronica e cartacea, mettendola a disposizione gratuitamente dei contribuenti.

Articolo 43

Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza

1. L'amministrazione comunale assicura la chiarezza e l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, e a tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti o di altre amministrazioni, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare; tali atti sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela.

2. Preventivamente all'iscrizione a ruolo di imposte e tasse o alla comunicazione di diniego al rimborso, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione l'amministrazione, a pena di nullità, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o richiede i documenti mancanti nel termine di 30 giorni.

3. Negli atti di natura tributaria vengono obbligatoriamente indicati l'autorità a cui ricorrere, i termini e le modalità di presentazione del ricorso, indicando nel contempo l'organo competente a riesaminare l'atto in sede di autotutela, organo che si identifica con lo stesso ufficio che ha emesso l'atto.

Articolo 44

Diritto all'integrità patrimoniale

1. Qualora si accerti in modo definitivo che l'imposta e la tassa non erano dovute o erano dovute in misura minore di quella accertata, il fisco è tenuto a rimborsare il costo della fidejussione che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso.

Articolo 45
Diritto alla compensazione

1. Il diritto alla compensazione è esteso a tutte le entrate tributarie proprie dell'ente.

Articolo 46
Diritto al rispetto della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha seguito le indicazioni dell'amministrazione o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione.

Articolo 47
Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative delle entrate tributarie comunali, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 48
Diritti del contribuente sottoposto a verifica

1. L'amministrazione ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il controllo delle denunce e l'accertamento di imposte, tasse e canoni connessi alle stesse, svolge verifiche esterne sulla base di esigenze effettive, in modo da recare il minimo intralcio possibile alle attività del contribuente, previo avviso dello stesso almeno cinque giorni prima della verifica.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 49. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicito nel presente Regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione.

Art. 50. Vigenza del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2004.

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE ai fini dell'applicazione del CANONE per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

a) CATEGORIA PRIMA ex art. 33 Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone:

- **Via Amendola** fino all'incrocio con Viale Pajetta;
- **Piazza Angiono**;
- **Piazza Cavour**;
- **Piazza (della) Chiesa**;
- **Via (della) Chiesa**;
- **Piazzale (della) Croce Rossa Italiana**;
- **Via (dei) Giardini**;
- **Piazza Gramsci**;
- **Via Lamarmora**;
- **Via Marconi**, fino all'incrocio con le Vie Matteotti e Maffei;
- **Via Martiri**, fino all'incrocio con Via C. Battisti;
- **Via Matteotti**;
- **Via Mazzini**;
- **Via (del) Mercato**;
- **Piazza (del) Mercato**;
- **Via (don) Minzoni**;
- **Piazza (della) Pace**;
- **Viale Pajetta**;
- **Piazza (Gen.) Perotti**;
- **Piazza Piave**;
- **Via Ranzoni**;
- **Via Repubblica**;
- **Via Trento**;
- **Via Trieste**.

b) CATEGORIA SECONDA ex art. 33 Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone:

ogni strada, spazio ed area diversi da quelli delimitati ed elencati alla precedente lettera a).